



Disegni di Legge

DDL N. 548 DEL 15 APRILE 2019 XVII LEGISLATURA

TITOLO

Disposizioni per il riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi ed amministrativi degli enti territoriali della Regione siciliana e negli enti e società soggetti al controllo pubblico

ITER

Attuale

07 mag 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 114 AULA

Storico

16 apr 2019 Annunziato Seduta n. 111 AULA

02 mag 2019 Assegnato per esame Commissione PRIMA

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge intende procedere all'attuazione dei principi costituzionali contenuti negli articoli 51, c. 1 e 117, c. 7, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

L'art. 51, al comma 1, sancisce che 'Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini'.

Di converso, l'art. 117, c. 7 cost. dispone che 'Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive'.

Si deve, in altri termini, partire dalla constatazione che c'è per il legislatore regionale un 'obbligo di fare', se davvero si vuole promuovere quella uguaglianza non solo formale garantita dall'art. 3 Cost.

Nel lungo dibattito che, nell'arco dell'ultimo ventennio, si è sviluppato intorno al tema della adeguata rappresentanza femminile nelle istituzioni, la soluzione che si è ritenuta maggiormente soddisfacente ed equilibrata per quel che riguarda le assemblee elettive è quella della preferenza di genere, grazie alla quale l'elettore può esprimere la doppia preferenza purché per candidati di sesso diverso. Non basta

più, infatti, incentivare la presenza delle donne all'interno delle liste dei candidati con la previsione di un rapporto numerico minimo tra i due generi, se poi a questo non corrisponde un congruo numero di donne elette.

La legislazione nazionale ha declinato la prescrizione costituzionale sancendo che le Regioni a statuto ordinario devono adottare, nella disciplina del proprio sistema elettorale, specifiche misure per incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive. Al riguardo, la legge n. 165/2004 prevede tre specifiche misure adottabili in base ai diversi sistemi elettorali, tra le quali spicca proprio la *doppia preferenza* di genere qualora il la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze.

La Sicilia, con la l.r.8/2013, ha introdotto la *doppia preferenza* di genere nelle elezioni dei consigli comunali, mentre nella disciplina per le elezioni dell'Assemblea regionale manca la norma che allinei la nostra regione al resto d'Italia.

Il disegno di legge che qui si propone intende colmare questa ed altre numerose lacune legislative in tema di garanzia di presenza femminile, non solo inserendo la *doppia preferenza* di genere anche in caso di elezioni regionali ma intervenendo in modo deciso anche a livello di organi di governo di tutti gli enti territoriali (giunta regionale, giunta comunale) e disponendo il riequilibrio di genere anche in tutti gli enti, istituti, società comunque gravitanti nell'orbita pubblica.

Per quel che riguarda i Consigli metropolitani e i Consigli dei liberi consorzi, essi sono organi elettivi di secondo grado con un sistema elettorale che prevede l'espressione di un voto di *preferenza* e la ponderazione del voto in base alla popolazione e, pertanto, non può introdursi la *doppia preferenza* di genere. Ma, al fine di ottenere un effettivo equilibrio tra i due sessi all'interno di tali organi, il presente disegno di legge propone che le liste siano composte da candidati di sesso diverso in numero paritario.

L'auspicio è che, alle modifiche normative, faccia seguito un profondo cambiamento di tipo culturale, capace di attribuire alla componente femminile della società piena cittadinanza politica.

----O----

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1 Finalità

1. La Regione siciliana, in attuazione degli articoli 3, 51 comma 1 e 117 comma 7 della Costituzione, detta norme per la promozione delle pari opportunità e il riequilibrio di genere all'interno degli organi elettivi ed amministrativi degli enti territoriali della Regione, e degli enti, istituti, aziende e società soggetti alla vigilanza e al controllo della Regione o degli enti locali.

Art. 2

Norme in materia di *doppia preferenza* di genere nelle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29 è sostituito dal seguente:

'3. Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere due voti di *preferenza*, uno per il genere maschile ed uno per il genere femminile, scrivendo nelle apposite righe, a questo scopo riportate nella scheda di votazione, il cognome, ovvero il cognome ed il nome, di un candidato maschile e di un candidato femminile compresi nella lista medesima'.

2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 bis della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29 le parole da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato' sono sostituite dalle parole: 'da due righe riservate all'eventuale indicazione di due preferenze, una per ogni genere, di due candidati'.

3. Al comma 5 dell'articolo 16 bis della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

'g) che nelle liste dei candidati siano rispettate le prescrizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 3 ter. In caso contrario, riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 3 ter. Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista'.

4. All'articolo 44 della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29 sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza ;

5. Il comma 6 è sostituito dal seguente:

'6. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge'.

Art. 3

Riequilibrio della rappresentanza di genere nella Giunta regionale

1. All'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i., dopo le parole 'dodici assessori' sono aggiunte le parole la giunta è composta in modo da garantire almeno il 40 per cento della 'rappresentanza di genere'.

Art. 4

Riequilibrio della rappresentanza di genere nei Consigli metropolitani e nei Consigli dei liberi consorzi comunali

1. Al comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale n.15/2015 le parole 'in misura superiore al 60 per cento' sono sostituite dalle parole 'in misura superiore al 50 per cento'.

Art. 5

Riequilibrio della rappresentanza di genere nelle Giunte comunali

1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 è aggiunto il seguente periodo: 'Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la giunta è composta in modo da garantire almeno il 40 per cento della rappresentanza di genere'.

Art. 6

Riequilibrio della rappresentanza di genere negli

organi di amministrazione e controllo di enti,
istituti e società a controllo pubblico

1. Negli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima o degli enti locali territoriali nonché nelle società a totale partecipazione o a partecipazione maggioritaria della Regione o degli enti locali territoriali, le nomine degli organi di amministrazione o di controllo, ove a composizione collegiale, sono effettuate in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

Art. 7
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(15.04.2019) Testo presentato

RIFERIMENTI

XVII Legislatura
Numero **548**
del **15.04.19**

EMENDAMENTI

Nessuno

GRUPPO PARLAMENTARE

PD XVII Legislatura

INIZIATIVA

Parlamentare

FIRMATARI

Lupo Giuseppe (PD XVII Legislatura).
• Arancio Giuseppe Concetto (PD XVII Legislatura).

- Barbagallo Anthony Emanuele (PD XVII Legislatura).
- Cafeo Giovanni (PD XVII Legislatura).
- Catanzaro Michele (PD XVII Legislatura).
- Cracolici Antonino (PD XVII Legislatura).
- De Domenico Francesco (PD XVII Legislatura).
- Dipasquale Emanuele (PD XVII Legislatura).
- Gucciardi Baldassare (PD XVII Legislatura).
- Lantieri Annunziata Luisa (PD XVII Legislatura).
- Sammartino Luca (PD XVII Legislatura).

ARGOMENTI

- Elezioni

ORGANO D'ESAME

1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

ALLEGATO

Nessuno

RIF. CED 221-7525 QRY1 ((17.LEGISL) E (doppia E preferenza))